



COMUNE DI TRIGGIANO

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DI DICHIARAZIONI,
RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO E
SANZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI
COMUNALI, NONCHE' NORME PER
L'ANNULLAMENTO DEGLI ATTI IN VIA
DI AUTOTUTELA**

Approvato con Delibera CC. N° 54 del 27/11/98
Modificato con delibera C.C. n.10 del 27/03/2018
Modificato con delibera C.C. n.12 del 29/03/2019
Modificato con delibera di C.C. n. 41 del 28/09/2022

TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 1

Ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento disciplina la materia delle dichiarazioni fiscali, della riscossione e dell'accertamento dei tributi e delle sanzioni per violazione alle norme sui tributi comunali, nonché l'annullamento o la revoca degli atti impositivi in via di autotutela.

Articolo 2

Identificazione dei tributi disciplinati dal presente regolamento

1. Il presente regolamento si applica a tutti i tributi comunali, ancorché abrogati alla data della sua entrata in vigore.

2. Salvo quanto stabilito dal successivo art. 26, sia per i tributi in vigore che per quelli abrogati, il presente regolamento si applica ai rapporti ancora in corso, indipendentemente dalla data in cui si è realizzato il presupposto del tributo.

3. Alla riscossione coattiva il Comune procede, di regola, mediante ruolo formato a norma dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. Ciò non di meno, ad insindacabile giudizio del funzionario responsabile del tributo e sotto la sua responsabilità, alla riscossione coattiva può procedersi con l'ingiunzione prevista dall'art. 2 del Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. In caso di pignoramento di beni mobili del debitore, lo stesso funzionario assicura la presenza, a norma dell'art.6 del medesimo decreto, di due impiegati comunali per fungere da testimoni.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DICHIARAZIONE

Articolo 3

Sottoscrizione delle dichiarazioni

1. Tutte le dichiarazioni agli effetti dei tributi comunali, compresa la comunicazione prevista dall'art. 24 del regolamento che disciplina l'imposta comunale sugli immobili, approvato con la presente deliberazione consiliare, devono essere sottoscritte a pena di nullità.

2. La nullità può essere sanata qualora il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del funzionario responsabile per l'applicazione del tributo.

Articolo 4

Eliminazione dell'obbligo della dichiarazione agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili

1. Fermo restando l'obbligo della comunicazione di cui all'art. 24 del regolamento che disciplina l'imposta comunale sugli immobili, approvato con la presente deliberazione consiliare, i soggetti passivi non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione prevista dall'art. 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE

Articolo 5

Modalità di riscossione dei tributi comunali

1. Salvo che il Comune non abbia disposto la riscossione mediante ruoli esattoriali, i tributi comunali da corrispondere sia in base a versamento spontaneo che in base ad avviso dichiarazione cd accertamento possono essere pagati attraverso una delle seguenti modalità, a scelta di chi esegue il pagamento:

- a) tramite il concessionario del servizio della riscossione dei tributi competente per territorio;
- b) tramite conto corrente postale intestato alla Tesoreria comunale;
- c) tramite versamento diretto presso gli sportelli della Tesoreria comunale;
- d) tramite bonifico bancario a favore della Tesoreria comunale.

2. Il Comune appresta idonee forme di pubblicità per assicurare agli interessati la conoscenza del numero di conto corrente postale e le coordinate bancarie per i pagamenti fatti a norma delle lettere b) e a) del comma precedente, e le modalità d'indicazione nei documenti della causale di versamento.

Articolo 6

Termini di pagamento dei tributi comunali

1. Per le entrate tributarie oggetto d'accertamento d'ufficio o in rettifica, su richiesta del contribuente, è ammessa la possibilità di pagamento rateale.

2. Il pagamento delle somme dovute per ciascun tributo, di importo complessivo non inferiore a € 200,00 (euro duecento/00), può essere dilazionato in un massimo di 24 (ventiquattro) rate mensili di uguale importo non inferiore a € 50,00 (euro cinquanta/00). Per le dilazioni di somme dovute per ciascun tributo, superiori ad € 6.000,01 (seimila/01), è possibile concedere una dilazione in un massimo di 36 (trentasei) rate mensili. Non è ammessa l'ulteriore rateazione per il pagamento delle singole rate.

3. L'istanza per la rateazione deve essere motivata da temporanee difficoltà ad adempiere e corredata di copia del documento d'identità, e deve essere presentata all'Ufficio tributi, anche tramite raccomandata o PEC, entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla notifica dell'atto impositivo (avviso di accertamento o sollecito di pagamento) secondo l'apposito modello predisposto dal Comune e disponibile presso l'Ufficio Tributi o sul sito internet istituzionale.

4. Nell'istanza il contribuente deve specificare se intende avvalersi del beneficio della riduzione della sanzione ex articolo 17, comma 2, del D.Lgs. 18/12/1997 n. 472; in tal caso, contestualmente alla presentazione dell'istanza medesima, deve essere fornita prova dell'avvenuto versamento in unica soluzione della sanzione in misura ridotta ai sensi del citato art. 17, comma 2. In alternativa, il contribuente può specificare di volere avvalersi della possibilità di rateizzare anche l'importo della sanzione che, in tal caso sarà, considerata nella sua misura piena con rinuncia al beneficio della suddetta riduzione.

5. L'esito dell'istanza deve essere definito entro 15 giorni dalla sua presentazione entro i quali, il Funzionario Responsabile del tributo autorizza il pagamento rateale, a condizione che il contribuente non risulti moroso in relazione a precedenti rateazioni concesse dal Comune, predisponendo il relativo piano che, tenendo conto di quanto indicato dal contribuente a mente del precedente comma 4, dovrà indicare il numero, la scadenza e l'importo di ciascuna rata mensile e dovrà essere controfirmato per accettazione dal contribuente.

6. Le rate mensili scadono tutte l'ultimo giorno del mese. Sull'importo di ognuna di esse sono dovuti gli interessi al saggio legale vigente, calcolati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto impositivo.

7. Il debitore decade dal beneficio della rateazione concessa qualora non ottemperi al pagamento anche di una sola rata entro il termine indicato nel piano di rateazione; in tal caso il debito residuo è immediatamente riscuotibile in unica soluzione attraverso l'avvio della procedura di riscossione coattiva, senza ulteriore contestazione.

8. Quando l'importo da rateizzare per ciascun singolo tributo superi l'importo di € 20.000 (euro ventimila/00), a garanzia del puntuale adempimento, il contribuente deve presentare entro il termine perentorio previsto dal piano di rateazione per il pagamento della prima rata, a pena di decadenza dal beneficio della rateazione stessa, una fideiussione rilasciata da un istituto di credito o da una compagnia di assicurazioni, con validità fino a sei mesi dopo la scadenza dell'ultima rata e per l'intera somma risultante dal piano di

rateazione medesimo. In tale ipotesi il pagamento delle somme dovute sarà dilazionato in un massimo di 36 (trentasei) rate mensili di uguale importo.

9. Il Funzionario Responsabile chiamato alla gestione del tributo, in deroga espressa alle previsioni di cui ai precedenti comma e per motivate ragioni straordinarie così identificate in fase istruttoria dal Servizio Tributi, può determinare limiti e termini diversi comunque non eccedenti le previsioni di cui al precedente comma 8, dandone conto nel provvedimento di autorizzazione al rateizzo.

10. La medesima facoltà di cui al comma 9 è attribuita nel caso di concessione di ulteriore rateizzo di somme dovute per provvedimenti notificati dopo il riconoscimento del primo rateizzo; in tal caso, il Funzionario Responsabile può accordare le nuove rate all'ultima del primo rateizzo, nel rispetto della salvaguardia dei termini di cui all'art. 1, comma 163 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 7

Pagamento dell'imposta comunale sugli immobili dovuta da parte di più contitolari

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare per conto degli altri.
2. La disposizione di cui al comma precedente ha effetto anche per i pagamenti eseguiti anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 8

Rinvio alle leggi dello stato

1. All'azione di accertamento in materia di tributi comunali si applicano le disposizioni previste dalle leggi dello Stato, salvo quanto stabilito negli articoli seguenti.

Articolo 9

Controllo delle dichiarazioni e dei pagamenti agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili

1. Contestualmente all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, ed in relazione al fabbisogno finanziario, la Giunta comunale decide annualmente le categorie di immobili o di contribuenti da assoggettare a verifica fiscale. Il

controllo formale delle dichiarazioni e dei versamenti è effettuata secondo criteri selettivi.

2. Sulla base delle azione di controllo effettivamente svolte, il funzionario responsabile emette avviso di liquidazione, con l'indicazione dei criteri adottati, dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.

3. L'avviso deve essere notificato al soggetto passivo, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di decadenza di cui all'art. 12 del presente regolamento.

Articolo 10

Potenziamento dell'azione di controllo in materia di imposta comunale sugli Immobili

1. Nel bilancio di previsione sono annualmente stanziati congrue cifre per il potenziamento dell'attività di controllo anche attraverso collegamenti con sistemi informativi immobiliari del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione, e specifiche ricerche presso la conservatoria dei registri immobiliari; per compensi incentivanti al personale addetto, in percentuale al gettito dell'imposta comunale sugli immobili, delle relative sanzioni, interessi ed ogni altro accessorio.

2. Per gli esercizi 1999 e 2000 il compenso incentivante di cui al comma precedente è erogato agli aventi diritto come segue:

a) per un terzo, sull'ammontare degli accertamenti eseguiti e regolarmente notificati, e non impugnati dagli interessati entro il termine stabilito per il ricorso alle commissioni tributarie;

b) per la cifra restante, successivamente al pagamento delle somme accertate.

3. Per le somme accertate e non versate il compenso incentivante è corrisposto dopo la formazione del ruolo coattivo, limitatamente alle somme non contestate dai debitori con ricorso giurisdizionale.

4. Sulle somme dichiarate non dovute dal giudice tributario il compenso incentivante non compete.

5. decorrere dall'esercizio 2001 il compenso incentivante sarà commisurato alle somme effettivamente riscosse, e l'esecuzione forzata sarà espletata direttamente dai funzionari responsabili dell'applicazione del tributo.

Articolo 11

Disposizioni per prevenire il contenzioso in materia di imposta comunale sugli immobili

1. La Giunta comunale determina annualmente, per zone territoriali omogenee il valore venale in comune commercio, delle aree fabbricabili, in base ai criteri stabiliti agli effetti, della indennità di espropriazione per pubblica utilità. La delibera ha effetto fino alla sua revoca, modificazione od integrazione. Di detta determinazione sarà data adeguata pubblicità.

2. I valori delle aree fabbricabili dichiarati in misura non inferiore a quelli determinati a norma del comma precedente non sono soggetti ad accertamento in rettifica.

Articolo 12

Termini per la notificazione degli avvisi di accertamento e di liquidazione In materia di imposta comunale sugli immobili

1. In deroga a quanto stabilito dall'art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'azione di accertamento di ufficio od in rettifica delle dichiarazioni infedeli, incomplete e inesatte, e l'azione di recupero dei versamenti omessi od insufficienti rispetto agli stessi dati risultanti dalle dichiarazioni prodotte e dal loro controllo formale, possono essere esercitate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello al quale si riferisce l'imposizione.

TITOLO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 13

Accertamento con adesione

1. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

Articolo 14

Avvio del procedimento su iniziativa del Comune

1. Al fine di definire le pendenze tributarie con l'adesione del contribuente, l'ufficio tributi invia un invito a comparire, nel quale sono indicati i tributi ed i periodi di imposta suscettibili di accertamento, nonché il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

Articolo 15

Avvio del procedimento su iniziativa del contribuente.

1. Il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche a norma delle leggi sui tributi comunali, può chiedere al Comune, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione.

2. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall'invito di cui all'articolo 14, può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla commissione tributaria

provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

3. Il termine per il pagamento del tributo è sospeso per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente. La presentazione del ricorso comporta rinuncia all'istanza, salvo che si tratti della di tassa sui rifiuti.

4. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma l'ufficio tributi, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire. All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di accertamento o in rettifica di cui al comma 2 perde efficacia.

Articolo 16

Atto di accertamento con adesione. Riduzione delle sanzioni

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal funzionario responsabile dell'applicazione del tributo.

2. Nell'atto sono indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute anche in forma rateale.

3. Se l'accertamento è definito a norma dell'art. 14 o dell'art. 15, comma 1, le sanzioni applicabili sono pari ad $\frac{1}{4}$ delle sanzioni minime irrogabili. Se l'accertamento è definito a norma dell'art. 15, comma 2 le sanzioni sono ridotte ad $\frac{1}{4}$ di quelle irrogate.

Articolo 17

Adempimenti successivi

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di cui all'art.16, mediante uno dei modi di pagamento elencati nel precedente art. 5 .

Tali forme di pagamento non valgono per la tassa sui rifiuti solidi urbani relative addizionali, sanzioni, interessi ed altri accessori.

2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente, in conformità a quanto disposto dal precedente art. 6 comma 3.

3. Entro 20 giorni dal versamento di ciascun importo il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia la contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione dopo il pagamento in unica soluzione ovvero dopo il pagamento della prima rata di dilazione.

Articolo 18

Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'art. 17 comma 1, ovvero con il versamento di tutte le rate della dilazione.

2. In caso di omesso pagamento di alcuna delle rate alle relative scadenze, il contribuente perde il diritto alla riduzione delle sanzioni di cui all'art. 16. In tal

caso il Comune emette avviso di liquidazione per il recupero delle sanzioni nel loro importo non ridotto, del tributo non ancora versato e degli eventuali interessi.

Articolo 19

Conciliazione giudiziale

1. La conciliazione giudiziale ha luogo secondo, le disposizioni previste dall'art. 48 del D. Lgs. 31/12/92 n° 546, e successive modificazioni.
2. Il funzionario responsabile ed il professionista designato dal comune ad assisterlo nel processo tributario sono sempre autorizzati a definire le controversie, salvo che la Procura non contempra espressamente il divieto di conciliare.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERESSI

Articolo 20

Interessi per ritardato pagamento di tributi

1. In deroga a quanto previsto da ogni altra disposizione, per il ritardato pagamento di tributi comunali, compresa l'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, di cui al decreto legge 2 marzo 1989, n. 66, si applicano gli interessi, per ogni semestre compiuto, del 2,5 per cento semestrale, previsti dall'art. 3, comma 14,1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2. Il tasso d'interesse di cui al comma precedente si applica anche per i periodi di morosità maturati prima dell'entrata in vigore dell'art. 17 della legge 8 maggio 1998, n. 146. -
3. In caso di variazioni, del tasso d'interesse disposte con i decreti ministeriali richiamati - anche agli effetti dei tributi comunali dall'art. 17 della legge citata nel comma precedente, dette variazioni sono pienamente efficaci se comportano una riduzione del tasso. Le variazioni in aumento sono disposte dal Comune con espressa modificazione al presente regolamento.

Articolo 21

Interessi per mancato pagamento di sanzioni

1. Le sanzioni per violazione alle norme sui tributi comunali, accertate prima del 1° aprile 1998, non producono interessi né dalla data di riferimento della violazione, né dalla data in cui erano state irrogate e non pagate.

Articolo 22

Interessi per ritardato rimborso

1. La misura degli interessi prevista dall'art. 22 si applica anche per il tardivo rimborso agli aventi diritto di tributi corrisposti e non dovuti.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA D'AUTOTUTELA

Articolo 23

Annullamento e rinuncia agli atti in via di autotutela

1. Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente per motivi non formali, il Comune annulla in tutto o in parte gli atti impositivi illegittimi e rinuncia all'imposizione nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali tra l'altro:

- a) errore di persona;
- b) evidente errore logico o di calcolo;
- c) errore sul presupposto dell'imposta;
- d) doppia imposizione;
- e) mancata considerazione dei pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti; mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
- f) sussistenza dei requisiti per fruire di detrazioni, deduzioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
- g) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal Comune.

Articolo 24

Circostanze non ostative all'annullamento

1. Non ostano all'annullamento degli atti ovvero alla rinuncia all'imposizione:
- a) la definitività dell'atto per mancata impugnazione nei termini per ricorrere;
 - b) il rigetto del ricorso, anche con sentenza passata in giudicato, per motivi di ordine formale, quali inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità eccetera;
 - c) la pendenza del giudizio;
 - d) l'assenza di domande o istanze da parte dell'interessato.

Articolo 25

Procedimento

1. Le eventuali domande d'annullamento inoltrate dagli interessati sono indirizzate al Funzionario responsabile del tributo, il quale provvede a norma dei regolamenti emanati ai sensi della Legge 7/8/1990, n.241.
2. Dell'annullamento o della rinuncia all'imposizione è data comunicazione, entro 30 giorni, da parte del Funzionario responsabile del tributo, all'interessato ed all'organo giurisdizionale presso il quale pende eventualmente la controversia.
3. Entro la fine di ciascun trimestre il Funzionario responsabile dei tributi presenta alla Giunta una relazione sugli atti annullati nel periodo precedente, indicando il valore economico dei diritti venuti meno ed i motivi che hanno consigliato l'annullamento o la rinuncia all'imposizione.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 26

Rapporti esauriti

1. Per gli accertamenti già notificati continuano ad applicarsi le norme vigenti antecedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento.

Se le somme accertate non sono state ancora pagate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, è in facoltà del soggetto obbligato di richiedere l'applicazione della norma più favorevole fra quella già applicata e quella risultante dal presente regolamento, compreso l'art. 22, comma 1 non sono in ogni caso ammessi rimborsi di somme già pagate.

Articolo 27

Crediti di modesta entità

1. Fino all'emanazione dei regolamenti previsti dall'art. 16 della legge 8 maggio 1998, n. 146, continuano ad applicarsi le norme, anche regolamentari, vigenti, per effetto delle quali non si eseguono versamenti né rimborsi d'importo inferiore ai limiti minimi stabiliti dalle norme vigenti.

Articolo 28

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 1999.